



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI

Tel. 0789 563644 – Numero Blu 1530

Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web:
www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

**CAMPO BOE DELLA SOCIETA' GRAND HOTEL ABI D'ORU
S.R.L. PER L'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI IN LOCALITA'
GOLFO DI MARINELLA DEL COMUNE DI OLBIA**

ORDINANZA N° 44/2024

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

- VISTA:** la concessione demaniale marittima n. 05/3453 del 31/01/2020 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore della Società Grand Hotel Abi D'Oru S.r.l. per 95 mq di pontile in legno, 4 mq di passerella, 34 mq di area a terra asservita e 161.665 mq di specchio acqueo per la realizzazione di un campo boe per ormeggio imbarcazioni in località Golfo di Marinella del Comune di Olbia;
- VISTA:** la Determinazione n. 3218 prot. 31613 del 17.06.2024 della Regione Autonoma della Sardegna, con cui è stato autorizzato l'affidamento in gestione del predetto campo boe alla Società MOYS S.r.l. fino al 31.10.2024, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
- VISTA:** l'Autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione rilasciata con Determinazione n. 2961 prot. 32430 del 13.07.2023 della Regione Autonoma della Sardegna per l'ormeggio permanente di un natante di servizio nel pontile oggetto della predetta concessione demaniale marittima;
- VISTE:** le ordinanze n. 09/2023 e 25/2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con cui sono stati disciplinati i lavori di realizzazione del suddetto campo boe e del pontile galleggiante, nonché di installazione dei relativi segnalamenti marittimi;
- VISTA:** la nota pervenuta dalla Società MOYS S.r.l. assunta al prot. n° 8892 in data 18/07/2023 con cui è stata comunicata l'avvenuta installazione e attivazione dei segnalamenti marittimi asserviti al campo boe e trasmessa relativa scheda tecnica relativa ai citati segnalamenti;
- VISTA:** la nota prot. M_D MFARILMD nr. 628 del 05.05.2023 del Comando Zona Fari della Sardegna - La Maddalena avente ad oggetto "Prescrizioni della segna-

letica marittima 22/23/LMD” – campo boe della Società Grand Hotel Abi D’Oru S.r.l. nel Comune di Olbia;

VISTA: l’istanza presentata dall’Ing. Gian Pietro Sirca, in qualità di Legale Rappresentante della Società MOYS S.r.l. e della Società Grand Hotel Abi D’Oru S.r.l., datata 29/05/2023 e assunta al prot. n° 4176 in data 30/05/2023, integrata con comunicazione assunta al prot. n° 11399 in data 11.08.2023, intesa ad ottenere l’approvazione del Regolamento interno del campo boe della predetta Società situato in località Golfo di Marinella del Comune di Olbia;

VISTE: Le ulteriori comunicazioni della Società MOYS S.r.l. assunte al prot. n° 6853 in data 21/05/2024, prot. n° 8546 in data 14/06/2024 e prot. n° 8836 in data 18/06/2024, ad integrazione delle precedenti istanze

VISTO: il decreto n°05 datato 20/06/2024 con il quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha approvato il Regolamento Interno di gestione e sicurezza del campo boe della Società Grand Hotel Abi D’Oru S.r.l., situato in località Golfo di Marinella del Comune di Olbia;

VISTA: l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n°16/2022 datata 26/05/2022 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;

VISTO: il D. Lgs. n° 152/2006 (Codice dell’Ambiente);

VISTA: la Legge 31.12.1982, n°979 – Disposizioni per la difesa del mare;

VISTO: il D.Lgs. n. 171/2005 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii.;

VISTI: gli articoli 16, 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

CONSIDERATO: pertanto, che i lavori di installazione delle boe d’ormeggio, del pontile galleggiante e dei previsti segnalamenti marittimi sono stati ultimati e che sono state rispettate le prescrizioni per la segnaletica marittima pervenute con nota prot. M_D MFARILMD nr. 628 del 05.05.2023 del Comando Zona Fari della Sardegna - La Maddalena;

VALUTATO: altresì che, in base alla documentazione pervenuta dalla Società Grand Hotel Abi D’Oru S.r.l. (Concessionario) e MOYS S.r.l. (Gestore) sia possibile autorizzare l’avvio delle attività del campo boe;

RITENUTO: necessario disciplinare le attività che si svolgono nell’ambito del predetto campo boe e negli specchi acquei limitrofi dal punto di vista della sicurezza della navigazione e nel contempo garantire la sicurezza della balneazione e la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che, **dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno**, la zona di mare ricompresa in località Golfo di Marinella del Comune di Olbia, sarà interessata dalla presenza di un campo boe della Società Grand Hotel Abi D’Oru S.r.l. per ormeggio di unità da diporto di dimensioni

varie, specificate nel prospetto sotto riportato e nella planimetria in Allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Il perimetro del campo boe, di forma poligonale, è delimitato da n. 4 (quattro) boe di segnalazione di colore giallo (n. 2 luminose e n. 2 diurne) poste ai vertici ed al suo interno sono presenti n. 14 boe/punti di ormeggio (individuate dai numeri da 1 a 14 della planimetria in Allegato), collocate nei punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84):

PERIMETRO - SPECCHIO ACQUEO POLIGONALE (N. 4 BOE DI SEGNALAZIONE PRESSO I N. 4 VERTICI)

Punto	Latitudine	Longitudine
SW (Segnalamento S1/11 – luminoso)	41° 00' 30.1" N	009° 33' 17.7" E
SE (Segnalamento S2/12 – diurno)	41° 00' 26.8" N	009° 33' 23.3" E
NE (Segnalamento S3/15 – luminoso)	41° 00' 45.5" N	009° 33' 44.9" E
NW (Segnalamento S4/16 – diurno)	41° 00' 49.4" N	009° 33' 34.7" E

N. 14 BOE D'ORMEGGIO – INTERNO SPECCHIO ACQUEO POLIGONALE

Punto N°	Latitudine	Longitudine	Navi fino a
1	41° 00' 30.5" N	009° 33' 19.9" E	25 mt
2	41° 00' 28.9" N	009° 33' 22.7" E	30 mt
3	41° 00' 32.6" N	009° 33' 21.9" E	25 mt
4	41° 00' 29.7" N	009° 33' 23.1" E	35 mt
5	41° 00' 34.8" N	009° 33' 24.0" E	35 mt
6	41° 00' 31.9" N	009° 33' 25.5" E	35 mt
7	41° 00' 29.2" N	009° 33' 17.6" E	40 mt
8	41° 00' 27.6" N	009° 33' 21.3" E	40 mt
9	41° 00' 31.9" N	009° 33' 20.3" E	40 mt
10	41° 00' 30.4" N	009° 33' 24.4" E	40 mt
11	41° 00' 31.4" N	009° 33' 20.7" E	55 mt
12	41° 00' 29.6" N	009° 33' 25.8" E	55 mt
13	41° 00' 35.0" N	009° 33' 23.8" E	55 mt
14	41° 00' 33.2" N	009° 33' 29.0" E	55 mt

Sull'arenile antistante al campo boe (spiaggia di Marinella) è presente un pontile asservito al campo boe, con relativo corridoio di lancio, destinato all'ormeggio del mezzo nautico dedicato per i servizi del campo boe nonché per l'ormeggio temporaneo, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco di persone o cose, delle unità autorizzate dal Gestore del campo boe.

ORDINA

Art. 1

- 1.1 Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, ed al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, all'interno dello specchio acqueo adibito a campo boe di ormeggio (specchio acqueo poligonale) è inoltre vietato:

- a) il transito di qualunque tipo di unità estranea al campo boe, eccezion fatta per quelle debitamente autorizzate dalla Società concessionaria/Gestore del campo boe ovvero dall'Autorità Marittima, di quelle addette al servizio di ormeggio e vigilanza ed a quelle delle forze di polizia e di soccorso;
- b) l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- c) la balneazione;
- d) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- e) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- f) la navigazione a vela;
- g) l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello/boa;
- h) il superamento della velocità di 3 nodi;
- i) l'uso di moto d'acqua ed altri mezzi nautici veloci ad uso "tender", se non alla velocità massima di 3 nodi e per il tempo strettamente necessario ad uscire dal campo boe e comunque percorrendo la rotta più corta possibile; le unità che provengono dalle vicine spiagge (utilizzando gli appositi corridoi di lancio ivi ubicati) e dai sorgitori limitrofi non dovranno in alcun modo transitare all'interno del predetto campo boe, limitandosi a percorrere rotte esterne parallele alle delimitazioni degli stessi campi procedendo alla velocità massima consentita di 5 nodi;
- j) intralciare od ostacolare il regolare flusso del traffico navale – soprattutto in prossimità dell'imboccatura dei porti turistici limitrofi - nei trasferimenti da/verso il campo boe (allontanamento/avvicinamento dal/al punto d'ormeggio) nonché dal campo boe al pontile in concessione alla Società Grand Hotel Abi D'Oru S.r.l. (e viceversa).

1.2 Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative in materia già citate in premessa, ed allo scopo di salvaguardare l'ecosistema ambientale della rada, **è inoltre vietato:**

- a) l'effettuazione di qualsiasi tipo di bunkeraggio;
- b) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- c) lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, provenienti da sentine o da altri impianti delle unità all'ormeggio o in transito, il lavaggio delle unità con detersivi o altri prodotti inquinanti nonché la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 2

Alle unità ormeggiate all'interno dei campi boe è fatto obbligo di utilizzare la prescritta segnalazione diurna o notturna di fonda.

Art. 3

Le unità in navigazione in prossimità del campo boe, ma esternamente alle aree assenti in concessione, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità in entrata e uscita dal campo boe, in considerazione della loro tipologia e situazione, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

4.1 Le unità che intendano utilizzare gli ormeggi del campo boe, dovranno comunicare al Gestore del campo boe la loro intenzione ed attendere fuori dalla zona delimitata fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile od eventualmente prenotato, e le altre necessarie disposizioni ed in ogni caso attendendo l'arrivo

dell'unità di assistenza predisposta dal Gestore del campo boe.

- 4.2 Le operazioni di ormeggio e disormeggio dovranno avvenire sempre alla velocità minima, con l'assistenza degli addetti del campo boe e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.
- 4.3 Le unità all'interno del campo boe dovranno procedere con velocità non superiore a 3 nodi tenendo in debita considerazione:
 - a) le condizioni meteomarine in atto;
 - b) le capacità evolutive della propria unità;
 - c) la presenza di traffico all'interno del campo boe;
 - d) la presenza di altre unità agli ormeggi;
 - e) ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra.
- 4.4 La fruizione del campo boe per l'ormeggio delle unità a vela potrà avvenire solo mediante l'utilizzo del motore ausiliario; in ogni caso l'avvicinamento alla boa assegnata e le relative operazioni di ormeggio potranno avvenire solo con le vele ammainate.
- 4.5 Il Comandante dell'unità è comunque responsabile delle operazioni di ormeggio e disormeggio, come pure dell'efficienza e dell'adeguatezza di cime e cavi di bordo utilizzati per tali operazioni, e risponde, eventualmente, dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.
- 4.6 E' vietato a tutte le unità di dare fondo alle ancore all'interno del campo boe e le unità devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio; è fatto obbligo agli utenti di proteggere la propria unità con adeguati e sufficienti parabordi.
- 4.7 Ogni unità all'ormeggio deve sempre essere presieduta.

Art. 5

Per l'esecuzione delle procedure di cui al precedente articolo 4, le unità sia in entrata che in uscita dal campo boe dovranno seguire la rotta indicata nell'allegata planimetria, procedendo alla velocità di 3 nodi, seguendo le indicazioni del Gestore del campo boe.

Art. 6

- 6.1 Il pontile asservito al campo boe è destinato all'ormeggio del mezzo nautico dedicato per i servizi del campo boe nonché per l'ormeggio temporaneo, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco di persone o cose, delle unità autorizzate dal Gestore del campo boe.
- 6.2 Il pontile potrà inoltre essere utilizzato dai mezzi navali delle Forze di polizia e di soccorso per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
- 6.3 L'ormeggio al pontile dovrà essere altresì assicurato in situazioni di emergenza.
- 6.4 L'ormeggio al pontile è consentito presso il relativo pennello di approdo, nei limiti delle dimensioni dello stesso.
- 6.5 E' vietato tuffarsi dal pontile, praticare l'attività di pesca e la balneazione nelle acque intorno al pontile.

Art. 7

Al fine di consentire alle unità, dirette agli ormeggi del campo boe, ovvero in uscita dagli stessi, di poter raggiungere in sicurezza i sopra specificati approdi ovvero uscire in sicurezza dagli stessi, nonché per assicurare la presenza di un idoneo canale navigabile in prossimità del tratto di mare interessato dalla presenza del campo boe, **è fatto divieto a qualunque tipo di mezzo nautico di sostare/ancorare ad una distanza inferiore a 100 metri dal predetto campo boe**, i cui vertici sono individuati dai segnalamenti luminosi

SW, SE, NE e NW, specificati nel RENDE NOTO.

Art. 8

In caso di condizioni meteo avverse, ad insindacabile giudizio del Gestore del campo boe ovvero dell'Autorità Marittima, le unità saranno obbligate a mollare gli ormeggi e rimuovere il mezzo ormeggiato.

Art. 9

Le procedure di cui all'art. 4 potranno essere derogate esclusivamente in caso di emergenza o condizioni meteomarine avverse, su specifiche disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Autorità Marittima, di concerto con il Gestore del campo boe.

Art. 10

- 10.1 L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n°1085; all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.
- 10.2 E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Art. 11

E' riservato l'ormeggio di n. 1 boa per l'ormeggio in transito o per rifugio, per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria dell'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione; l'ormeggio per le unità in transito o che approdano per rifugio è gratuito per 4 ore giornaliere dalle ore 12.00 alle ore 16.00 per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Art. 12

- 11.1 Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori all'interno delle aree in concessione, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Gestore del campo boe e dell'Autorità Marittima.
- 11.2 I suddetti palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n°47.

Art. 13

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovrà esser eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento presenti presso il Concessionario/Gestore o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non

provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, la bonifica della zona interessata sarà effettuata dal Concessionario/Gestore a spese del contravventore.

Art. 14

Tutti gli utenti del campo boe dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni per evitare ogni incidente che possa provocare incendi o altro danno:

- a) è assolutamente vietato fumare o accendere fuochi nel pontile o in sua prossimità;
- b) in caso di sversamento accidentale di idrocarburi, l'utente responsabile dovrà immediatamente far eseguire, a sue spese, la pulizia delle superfici e la bonifica dell'area, avvertendo il Gestore del campo boe;
- c) il compartimento dei motori di ogni unità ed i locali che contengono bombole a gas liquido dovranno essere efficacemente areati prima di ogni messa in moto;
- d) le apparecchiature elettriche di ciascuna unità dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- e) gli estintori presenti sulle unità dovranno essere nel numero prescritto dalle normative vigenti e in perfetto stato di funzionamento;
- f) le unità all'ormeggio non dovranno detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) ed i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi alle normative vigenti.

Art. 15

13.1 I contravventori alla presente Ordinanza - salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento - saranno perseguiti ai sensi delle specifiche norme di cui al Codice della Navigazione, al D.Lgs. 171/2005, al Codice Penale nonché in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente di volta in volta applicabile al caso di specie.

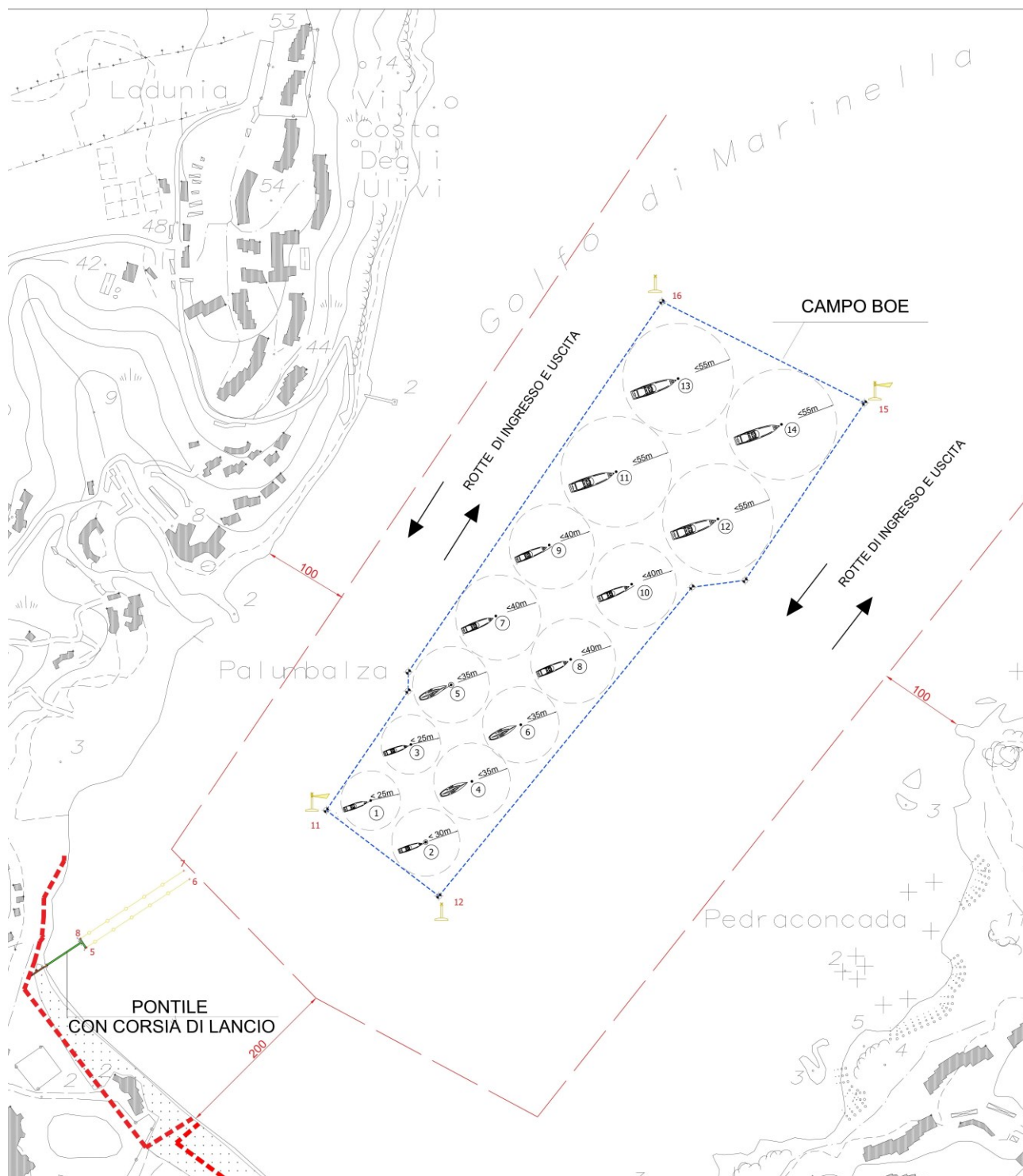
13.2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/golfoaranci , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Golfo Aranci, *data apposizione della firma digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giorgio PALMERINI

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L. vo 82/2005 e ss. mm. e ii.*

Allegato all'ordinanza n. 44/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci



COORDINATE VERTICI CORRIDOIO DI LANCIO
(WGS84-UTM 32N)

5; 546382.235 4539672.403;
6; 546503.245 4539753.672;
7; 546496.625 4539763.682;
8; 546375.255 4539682.983;

COORDINATE VERTICI CORRIDOIO DI LANCIO
(WGS84-GPS (° , ' , "))

5; 9°33'05.6138" 41°00'24.9336"
6; 9°33'10.8161" 41°00'27.5442"
7; 9°33'10.5354" 41°00'27.8702"
8; 9°33'05.3179" 41°00'25.2782"

COORDINATE PUNTI DI INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI
(WGS84-UTM 32N)

11; 546663.945 4539834.701;
12; 546796.165 4539733.851;
15; 547296.276 4540313.496;
16; 547058.306 4540432.486;

COORDINATE PUNTI DI INSTALLAZIONE SEGNALAMENTI
(WGS84-GPS (° , ' , "))

LAT.N; LONG. E
11; 9°33'17.7174" 41°00'30.1388"
12; 9°33'23.3501" 41°00'26.8411"
15; 9°33'44.9188" 41°00'45.5339"
16; 9°33'34.7635" 41°00'49.4422"

COORDINATE PUNTI DI POSA CORPI MORTI
(WGS84-UTM 32N)

PUNTO	EST - m	NORD - m
01	546716.075	4539846.194
02	546780.770	4539797.338
03	546763.298	4539911.992
04	546789.988	4539823.708
05	546810.554	4539982.139
06	546847.423	4539890.261
07	546661.826	4539808.029
08	546749.822	4539757.034
09	546724.599	4539891.439
10	546821.429	4539845.420
11	546734.231	4539876.483
12	546853.837	4539820.942
13	546807.053	4539985.919
14	546928.461	4539932.132

COORDINATE PUNTI DI POSA CORPI MORTI
(WGS84-GPS (° , ' , "))

	Long. E	Lat N
01	9° 33'19.9522"	41° 00'30.5007"
02	9° 33'22.7083"	41° 00'28.9031"
03	9° 33'21.9917"	41° 00'32.6247"
04	9° 33'23.1102"	41° 00'29.7563"
05	9° 33'24.0338"	41° 00'34.8896"
06	9° 33'25.5870"	41° 00'31.9026"
07	9° 33'17.6194"	41° 00'29.2743"
08	9° 33'21.3725"	41° 00'27.6025"
09	9° 33'20.3294"	41° 00'31.9662"
10	9° 33'24.4620"	41° 00'30.4539"
11	9° 33'20.7376"	41° 00'31.4792"
12	9° 33'25.8427"	41° 00'29.6534"
13	9° 33'23.8850"	41° 00'35.0129"
14	9° 33'29.0677"	41° 00'33.2436"